

## Legge provinciale n. 10 del 2010

### Art. 4

#### Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
  - a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
  - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
  - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
  - d) rappresentanza di genere.

## Legge provinciale n. 5 del 2015,

### Art. 10

#### Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, **uno dalla Provincia autonoma di Trento** ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, **muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.**